

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale

**Servizio 4 "Innovazione, modernizzazione e gestione
Integrata banche dati"**

U.O. 3 "Ufficio decertificazione e dematerilizzazione"

Viale Regione Siciliana, 2194 – 90135 PALERMO

Telefono: 091/ 7073680 – telefax 091.7973218

Dirigente responsabile UO3 :D.ssa Antonella Montagno Cappuccinello

recapito telefonico: 091/7073604- Fax: 091.7073509

e-mail : antonella.montagno@regione.sicilia.it

Prot. n. 159557

PALERMO, 3 dicembre 2013

OGGETTO: Attuazione delle disposizioni in materia di controlli art. 71 del DPR n.445/2000.
Circolare. VADEMECUM: Guida alla Autocertificazione.

Trasmessa via e-mail. Non segue cartaceo.

All. n.1

Alla Segreteria Generale

Ai Dipartimenti Regionali

Agli Uffici Speciali

All'Area e ai Servizi del Dipartimento

E p.c. Al Presidente della Regione Siciliana

All'Assessore Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica

Agli Uffici di diretta collaborazione
del Presidente e degli Assessori Regionali

LORO SEDI

Questo dipartimento al fine di dare compiuta attuazione alle previsioni normative vigenti in materia di DECERTIFICAZIONE e in adesione alle stesse ha predisposto, ritenendolo un utile strumento a vantaggio sia degli uffici che degli utenti, un "VADEMECUM", che qui si allega, illustrativo e informativo dei principali aspetti inerenti la decertificazione intesa quale ambito significativo del processo di semplificazione dell'azione amministrativa intrapreso ormai da tempo dal legislatore.

Parallelamente, anche alla luce di alcune modifiche introdotte recentemente dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013 (legge di conversione del decreto legge n. 69/2013, cosiddetto "Decreto del Fare") al DPR n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", si è ritenuto, altresì, necessario procedere alla predisposizione di apposita circolare con la quale fornire idonee indicazioni e misure operative in ordine all'effettuazione dei controlli previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR.

Limitatamente alle strutture di questo dipartimento la presente circolare assorbe e integra la precedente di cui alla nota direttoriale prot. n.45189 del 25 marzo 2013.

PREMESSA

Come noto l'art. 15 della l. 12 novembre 2011, n.183, rubricato "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse", ha introdotto alcune modifiche alla preesistente disciplina relativa ai certificati e alle dichiarazioni sostitutive di cui al sopra richiamato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La successiva Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, di cui all'art.15, della legge 12 novembre 2011, n. 183", ha precisato le principali novità alle quali le pp.aa. devono attenersi.

Dette disposizioni proseguono nel percorso già delineato dal DPR 445/2000 "in forza del quale le pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della p.a."

L'art. 2 del DPR 445/2000 stabilisce, nello specifico, che tali disposizioni devono essere osservate dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza.

Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, inerenti stati, qualità personali e fatti, hanno validità e possono essere utilizzati solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi tali certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive o di certificazioni (art. 46 del DPR n. 445/2000) o dell'atto di notorietà (art. 47 del medesimo DPR). L'accettazione o la richiesta di certificati contenenti informazioni in possesso delle pp.aa. si configura quale violazione dei doveri d'ufficio.

Giova richiamare al riguardo quanto contenuto all'art.40, c.1 del DPR 445/2000:"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47".

Il successivo comma 2 dispone, inoltre, che sui certificati da produrre ai privati è apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura:" Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Gli uffici, pertanto, che nella qualità di amministrazione certificante rilasciano documenti definibili come certificati, apporranno, a pena di nullità del documento stesso, la suddetta dicitura.

Il rilascio di certificati privi di tale dicitura costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 del DPR 445/2000).

Per economia di lettura si riporta la definizione di certificato di cui all'art. 1, lettera f) del DPR n.445: "documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche".

Si afferma in tal modo il principio dell'ordinarietà dell'acquisizione d'ufficio dei dati o dell'accettazione della dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

In ordine alle dichiarazioni sostitutive, gli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 individuano gli stati, le qualità personali e i fatti che possono essere comprovati, in sostituzione delle normali certificazioni e/o atti di notorietà, da dichiarazioni sostitutive.

L'elencazione contenuta all'art.46, così come riprodotta integralmente nell'allegato vademecum, ha natura tassativa; per tutti gli stati, qualità personali e fatti non ricompresi nell'elenco di cui all'art. 46 si ricorre alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al successivo art. 47.

Appare evidente come il ricorso massivo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dell'atto di notorietà, consentito dalla norma, attribuisce una fondamentale importanza all'aspetto relativo ai controlli.

L'impianto normativo in materia di controlli tende a costruire, in virtù del summenzionato principio dell'ordinarietà dell'acquisizione d'ufficio dei dati, un sistema complessivo mirato a garantire sia gli accertamenti d'ufficio dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni sia le verifiche delle dichiarazioni sostitutive.

Nello specifico l'art. 43 "Accertamenti d'ufficio" del DPR n. 445/2000 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi "sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato."

Il successivo art. 71 "Modalità dei controlli" pone in capo alle amministrazioni procedenti (di cui alla definizione contenuta all'art. 1, lettera o) del DPR n.445) l'obbligo di "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47".

Circa gli esiti dei controlli appare necessario richiamare brevemente quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR in argomento.

L'art. 75 "Decadenza dai benefici" prevede espressamente che, in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione riscontrata in sede di controllo, il dichiarante "decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

L'art. 76 "Norme penali" richiama le responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi che vanno segnalati alle competenti autorità giudiziarie.

Il Testo Unico prevede, tuttavia, la possibilità di regolarizzare eventuali irregolarità delle dichiarazioni "non costituenti falsità".

Il comma 3 del precitato art. 71 recita testualmente: "Qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito".

Le verifiche in argomento – accertamenti e controlli (artt. 43 e 71) - andranno effettuate, in assenza di accessi diretti autorizzati agli archivi dell'amministrazione certificante e nelle more delle convenzioni di cui all'art. 58 del d.lgs. n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD), tramite formali richieste da inoltrare direttamente alle competenti amministrazioni certificanti.

La recente legge n. 98 del 9 agosto 2013, di conversione del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 - cd "Decreto del Fare" -, ha modificato l'art. 43, c. 3 del DPR 445 prevedendo espressamente che le amministrazioni procedenti operino, nei confronti delle pubbliche amministrazioni certificanti, tali accertamenti (acquisizione e controlli) "esclusivamente per via telematica".

Appare, infine, utile richiamare quanto previsto dal medesimo art. 43, al comma 5: "In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza".

Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che nel caso in cui, comunque, il certificato venga ugualmente rilasciato sullo stesso andrà apposta solo la seguente dicitura " Rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio".

EFFETTUAZIONE dei CONTROLLI

La disposizione normativa di cui al precitato art. 71 del DPR 445, nel prescrivere l'esecuzione di "idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive", ha inteso porre il giusto rilievo sull'importanza e la necessità di effettuare tali verifiche al fine di assicurare un corretto e legittimo uso dell'istituto dell'autocertificazione da parte degli interessati scoraggiandone usi impropri.

Oltre all'ipotesi normativa prima richiamata, motivi di opportunità inducono, altresì, ad eseguire tali verifiche in presenza di rilevanti elementi di incoerenza, incertezza o contraddittorietà rilevati e in tutti i casi in cui esigenze istruttorie, connesse alla trattazione delle pratiche di competenza, ne rendono necessario il ricorso.

Appare, inoltre, ragionevole effettuare controlli a tappeto in presenza di un numero esiguo di dichiarazioni sostitutive ricevute o di procedimenti amministrativi particolarmente delicati.

Relativamente alla "campionatura" si significa che sia il DPR n.445/2000 che la Direttiva Ministeriale n. 14/2011 nulla dispongono al riguardo riservando spazi alla discrezionalità di ciascuna amministrazione che opererà, pertanto, le opportune valutazioni sulla base dei procedimenti di competenza correlati all'espletamento della propria attività istituzionale.

Appare utile precisare che i controlli a campione sono effettuati su un numero determinato di casi prestabilito in base a un'accurata valutazione di diverse variabili – complessità del procedimento, quantità delle dichiarazioni ricevute, rilevanza degli effetti prodotti, tipologia degli oggetti sottoposti a verifica, ecc.– connesse ai procedimenti di competenza espletati da ogni singola struttura.

Una pre-determinazione quantitativa di un campione avulsa da tale analisi potrebbe risultare non funzionale.

In ordine ai criteri da adottare per la selezione del campione, determinato quantitativamente, il sorteggio sia su base numerica – ad es. un controllo ogni 5 dichiarazioni sostitutive ricevute – sia su base temporale – ad es. controllare tutte le dichiarazioni pervenute in un determinato periodo: giorno, settimana, mese - appare il criterio più oggettivo.

Da quanto premesso è fondamentale che Codesti Uffici, avendo contezza dei procedimenti di competenza, operino le necessarie valutazioni al fine di individuare un corretto e attendibile campionamento garantendo una percentuale di controlli ritenuta congrua rispetto all'attività espletata.

Si ritiene, tuttavia, funzionale in termini operativi indicare, salvo diverse e più congrue valutazioni che Codesti Uffici vorranno operare, una percentuale minima di campionamento non inferiore al 10% del numero totale delle dichiarazioni pervenute.

Qualora dalle verifiche eseguite sul campione prescelto dovessero risultare percentuali significative di riscontri negativi, Codesti Uffici valuteranno l'opportunità di ampliare la percentuale di campionamento.

Le verifiche in argomento andranno effettuate dal responsabile del procedimento all'interno del quale inerisce la dichiarazione sostitutiva presentata.

Preme sottolineare, inoltre, che qualora Codesti Uffici, nella qualità di amministrazione certificante (di cui alla definizione contenuta all'art.1, lettera p), del DPR n.445) dovessero risultare destinatarie delle richieste di controllo ex art. 71, le stesse andranno riscontrate entro il termine di trenta giorni.

La mancata risposta alle richieste di controllo entro tale termine "costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione" (comma 3, art.72 del DPR 445/2000).

ACCESSO ai DATI

Al fine di agevolare e garantire sia l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 43) che l'effettuazione dei controlli (art. 71), l'art. 58 del Codice dell'Amministrazione Digitale -CAD- prevede espressamente che le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico.

Ciò premesso, a seguito di una prima attività ricognitiva condotta al riguardo, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti Banche dati e/o servizi on-line attivati, significando che tali informazioni rivestono carattere di parzialità e non di esaustività:

- Attivazione del portale di accesso dati delle Camere di Commercio. Le Camere di Commercio, cui competono per legge le funzioni di tenuta e gestione del Registro delle Imprese, al fine di agevolare l'accesso agli albi, agli elenchi e ai dati dalle stesse gestiti, ha creato, attraverso la propria società consortile di informatica "InfoCamere", uno specifico portale <https://verifichepa.infocamere.it> a cui ciascun Dipartimento può accedere senza alcun onere previa adesione alla convenzione predisposta;

- Per l'acquisizione d'ufficio per via telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'art.44-bis del DPR 445/2000, è disponibile il servizio on-line nell'applicativo sportello unico previdenziale raggiungibile al seguente indirizzo: www.sportellounicoprevidenziale.it;
- Il Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato Regionale dell'Economia ha sottoscritto per la Regione Siciliana una convenzione con l'Agenzia delle Entrate per l'autorizzazione alla consultazione dei dati relativi all'Anagrafe Tributaria attraverso l'applicativo "Siatel v2.0-Punto Fisco". Tale convenzione prevede, previa apposita richiesta, l'autorizzazione a singole abilitazioni per la consultazione di specifiche informazioni. Responsabile/Supervisore della convenzione in argomento è la D.ssa Rosanna Schimmenti del Dipartimento delle Finanze e del Credito contattabile per chiarimenti e informazioni all'indirizzo e-mail: rschimmenti@regione.sicilia.it o al numero telefonico 091/70-76784. Si rappresenta che, in considerazione del numero limitato di abilitazioni consentito dalla convenzione, si potrà procedere al rilascio di un solo accesso per dipartimento e/o ufficio speciale;
- Relativamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 196, la stessa è acquisita attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all'art. 6-bis del precitato Codice, istituita presso l'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP).
Per accedere alla Banca Dati in argomento (BDNCP) i soggetti interessati possono accedere all'apposito portale raggiungibile tramite il seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi> e seguire le procedure di registrazione per l'accreditamento al sistema denominato AVCPASS che consente la verifica on-line dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento.
Le modalità di funzionamento del sistema AVCPASS sono sintetizzate nella relazione allegata alla Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e dettagliate sul portale dell'Autorità nella sezione Servizi all'indirizzo: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione> ;
- Inoltre, come già comunicato da questo dipartimento in sede di ricognizione dei procedimenti per i quali si rende necessaria la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario giudiziale (SIC), di cui alla nota prot. n. 84840 del 12 giugno 2013, si ribadisce che la consultazione diretta del SIC per l'acquisizione del certificato di cui all'art. 21 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale in relazione all'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 -Codice dei contratti pubblici-, rilasciato ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificati da parte di tutte le stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatari, avverrà solo per il tramite dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) con la quale il Ministero della Giustizia ha stipulato al riguardo in data 28.3.2013 apposita convenzione.
Gli Uffici interessati possono consultare i seguenti siti: www.giustizia.it e il portale dell'Autorità per la Vigilanza: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/> ;
- Si comunica, ancora, che dal 18 novembre u.s. è attivo il Portale Unico di Equitalia che accorpa in un'unica piattaforma web i servizi e le informazioni destinati sia agli enti che ai contribuenti. Pertanto, tutte le applicazioni e gli strumenti dedicati agli enti, prima disponibili sul sito di Equitalia Servizi, sono oggi consultabili esclusivamente sul Portale istituzionale di Equitalia raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/>. Per accedere all'area riservata agli enti occorre cliccare sul box di colore verde dedicato ai "Servizi per gli enti" presente nella homepage e seguire le procedure di registrazione per i servizi di interesse. A riguardo Equitalia ha predisposto sia una guida alla navigazione che un opuscolo sui servizi web dedicati agli enti. Tra i principali applicativi realizzati si ricorda il "Servizio

Verifica Inadempimenti” che consente alle pubbliche amministrazioni che devono effettuare un pagamento di importo superiore a 10mila euro di consultare la Banca Dati predisposta da Equitalia per verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di importo superiore a 10mila euro. La consultazione è resa disponibile a tutte le amministrazioni pubbliche preventivamente registrate al portale Consip raggiungibile all’indirizzo: www.acquistinretepa.it .

Si ritiene utile, infine, informare che recentemente il Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato il portale INI-PEC raggiungibile all’indirizzo: <http://www.inipec.gov.it/> contenente l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata. Il portale INI-PEC raccoglie gli indirizzi PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio nazionale. L’accesso al portale non necessita di autenticazione o di programmi aggiuntivi, se l’impresa o il professionista è presente nell’indice, INI-PEC fornisce l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata richiesto.

Nelle more di aderire ad altre convenzioni o di poter accedere ad altri portali, qualora predisposte o attivati da altre Amministrazioni, Codesti Uffici provvederanno, come prima precisato, in qualità di amministrazione procedente ad inoltrare le richieste per le verifiche in argomento direttamente alle competenti amministrazioni certificanti in possesso dei dati **esclusivamente per via telematica.**

L’informazione ai soggetti interessati in ordine alle misure organizzative ivi adottate e alle relative modalità di esecuzione è garantita dalla pubblicazione della presente circolare sul sito ufficiale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale alla pagina dedicata alla “Decertificazione” contestualmente alla pubblicazione del VADEMECUM.

Attesa la cogenza delle previsioni normative in argomento Codesti Uffici garantiranno, ai fini di una scrupolosa osservanza delle stesse, una capillare diffusione della presente nota e dell’allegato VADEMECUM presso tutte le articolazioni interne, sia centrali che periferiche, nonché presso tutto il personale alle stesse assegnato.

Eventuali aggiornamenti e/o integrazioni del VADEMECUM saranno resi noti, anche ai fini di una progressiva dematerializzazione dei documenti, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web di questo dipartimento.

Il Dirigente UO 3
F.to Antonella Montagno Cappuccinello

Il Dirigente Generale
F.to L. Giammanco